

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. DI ROMA

Ricorre

La dott.ssa **BRUNETTA Federica** (C.F. BRNFRC82L61D862M), residente in Lecce, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale in calce al presente atto dall'Avv. Alberto Pepe (C.F. PPELRT77A07E506J - fax 0832/1831965), con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia (p.e.c.: alberto.pepe@pec.it) e studio in Lecce alla via Augusto Imperatore n. 16

ricorrente

Contro: **RIPAM** - Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante pro tempore; **FORMEZ PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante pro tempore; **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente p.t., **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro pro tempore, **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro pro tempore; **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore; **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro tempore;

resistenti

Nonché contro: **Marzotta Giuseppe**

controinteressati

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

nei limiti di interesse del ricorrente:

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero

dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata sul sito FORMEZ PA in data 24/02/2023, nonché delle successive meramente confermate della posizione già attribuita ed ancora dell'ulteriore “graduatoria finale rettificata” pubblicata in data 19/04/2023;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuti ed in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio e con riferimento alle clausole che determinerebbero un effetto lesivo, del bando pubblicato nella G.U. n. 104 del 31-12-2021, nonché del verbale di valutazione dei titoli autocertificati dal ricorrente,

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio alla stessa spettante.

*

0. Con atto pubblicato su G.U. n. 104 del 31-12-2021 la Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM ha bandito un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

Per l'organizzazione del concorso le Amministrazioni coinvolte ed interessate al reclutamento delle unità di personale si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi della Commissione Interministeriale RIPAM per l'espletamento della procedura concorsuale.

1. La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha partecipato alla procedura, presentando apposita domanda (n. barcode 0000005625901) nella quale, tra l'altro, erano riportati i titoli posseduti da valutarsi secondo le regole disciplinate dal bando di concorso.

Nel dettaglio, la ricorrente ha dichiarato il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per il relativo accesso (“*Diploma di Istruzione Secondaria di II grado*”

che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria") e tra i titoli per l'ammissione la "Laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza"; ha inoltre dichiarato di possedere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e delle disposizioni vigenti in materia, il seguente titolo preferenziale "numero dei figli a carico: 1"

2. A valle della pubblicazione, in data 24/02/2023, della graduatoria di merito la ricorrente ha però appreso di aver conseguito un punteggio pari a 27 (di cui 26 per la prova scritta basata su quaranta quesiti a risposta multipla ed un solo punto per i titoli) sensibilmente inferiore rispetto a quello realmente dovuto in relazione ai titoli posseduti ed alla corretta valutazione della prova scritta, nonché di essere stata collocata in posizione (n. 3287) certamente peggiore rispetto a quella che avrebbe dovuto in realtà conseguire.

Ma non è tutto; a valle della pubblicazione, in data 19/04/2023, della ulteriore "graduatoria finale rettificata" la ricorrente ha appreso di essere stata classificata in posizione addirittura peggiore (n. 3372) rispetto a quelle inizialmente assegnate.

Per tale ragione la ricorrente, con istanza 22/03/23 trasmessa a mezzo p.e.c., ha prontamente chiesto la rettifica del calcolo dei valori dei titoli e della graduatoria finale senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

3. Ora, non v'è dubbio, per quanto di seguito si argomenterà, che il punteggio attribuito alla ricorrente sia riconducibile all'erronea valutazione dei titoli dalla stessa dichiarati e posseduti, nonché ad una erronea valutazione della prova scritta a risposta multipla sostenuta.

Da qui l'interesse della ricorrente alla proposizione del presente ricorso

MOTIVI

I. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* ed in particolare degli artt. 7 e 8 del bando di concorso. Carezza istruttoria e falsità del presupposto. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa. Ambiguità ed erroneità del quesito contestato. Violazione degli artt. 3, 4, 97

Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.

0. L'art. 7 del bando di concorso, che disciplina la valutazione dei titoli ai fini della stesura delle graduatorie finali di merito, così recita: *“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

Nonostante la ricorrente abbia dichiarato il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, alla stessa è stato assegnato un solo punto e cioè lo stesso punteggio attribuito anche ai candidati che hanno conseguito solo la laurea triennale.

1. Ebbene, non v'è dubbio che sotto tale profilo la previsione del bando sconti evidenti profili di illegittimità atteso che di fatto viene equiparata, con l'attribuzione sempre di un solo punto, la laurea triennale a quella magistrale, pur a fronte di percorsi formativi sensibilmente differenti non solo per durata ma anche per struttura e difficoltà.

E del resto su analoga problematica proprio il **TAR Lazio** si è espresso con la **sentenza n. 7988 del 15/06/22** (resa nel giudizio n. 5271/22 di RG), ritenendo fondato il ricorso dal candidato, in possesso di laurea magistrale, al quale era stato attribuito analogo punteggio dei candidati con laurea triennale, *“dovendosi riconoscere al titolo di laurea, nella specie costituito dalla laurea magistrale in giurisprudenza ... il punteggio aggiuntivo previsto dal bando di concorso (2). La Sezione si è espressa in via cautelare sulla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, ma richiamando l'orientamento secondo cui <<nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi*

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, n.12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022)>> (cfr. ordinanza 24 febbraio 2022, n. 1173)".

Ma non è tutto; con sentenza n. 15616 del 23/11/2022 la IV Sezione del TAR del Lazio ha inoltre precisato: ***“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale ... costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104). Vanno conseguentemente annullati ... gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato ai ricorrenti riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello ai medesimi effettivamente spettante”***.

Del resto, il DM n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei, differenzia i corsi di laurea precisando che mentre il corso di laurea triennale *“ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”* il corso di laurea magistrale *“ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per*

l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”.

Da ciò consegue che il punteggio corretto non possa che essere pari a due punti, equiparato al punteggio che secondo la previsione del bando dovrebbe essere attribuito al percorso formativo della laurea triennale (1 punto) e specialistica (ulteriore punto).

Solo una siffatta lettura costituzionalmente orientata della previsione del bando la rende, infatti, legittima, in quanto non lesiva del diritto alla par condicio ed alla non discriminazione.

2. Ed ancora.

La ricorrente ha dichiarato di avere 1 figlio a carico. Secondo la previsione di cui all'art. 8 del bando di concorso, che riproduce l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, “*A parità di merito ... sono preferiti: ... r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico*”.

E' evidente che il mancato riconoscimento, da parte della Commissione che ha stilato la graduatoria, della preferenza attribuibile ex lege alla ricorrente, che ne avrebbe migliorato sensibilmente la posizione in graduatoria, rappresenta un grave vizio di legittimità, rispetto al quale si chiede a Codesto On.le TAR di intervenire per ordinare all'Amministrazione di provvedere in tal senso, rettificando la posizione in graduatoria della ricorrente sulla base del diritto di preferenza.

*

II. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* ed in particolare degli artt. 6 del bando di concorso. Violazione di legge, violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 in relazione all'art. 97 Cost. Eccesso di potere. Difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Erroneità manifesta. Travisamento. Arbitrarietà ed illogicità. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

0. Alla ricorrente non è stato inoltre attribuito, al quesito n. 2 della prova scritta, il corretto punteggio di 0,75 ma addirittura sottratto il punteggio di 0,25, come si

evince dal documento “esito prova”, avendo la Commissione giudicata errata la risposta data dal candidato.

Tuttavia, la valutazione compiuta dalla Commissione è certamente errata atteso che la domanda in questione è formulata in maniera ambigua ovvero con più risposte valide, a fronte di un'unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione.

1.0. Nel dettaglio, nella prova scritta strutturata in un test con 40 quesiti a risposta multipla (di cui otto di essi del tipo situazionale) il quesito n. 2 era così formulato: “*Unilateralità - Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo?*”. Le opzioni di risposta concesse alla candidata erano le seguenti: “*Entrambi; Unilateralità; Nessuno*”.

L'attribuzione dei punteggi era così differenziata:

- risposta errata: -0,25 punti
- mancata risposta: 0 punti
- risposta esatta: 0,75 punti.

La ricorrente ha scelto la seconda tra le tre opzioni possibili (*Unilateralità*), ma la risposta è stata ritenuta errata dalla Commissione con l'attribuzione del punteggio negativo di meno 0,25. La valutazione compiuta dalla commissione è però errata per quanto di seguito si argomenta.

Ebbene, è noto alla deducente difesa l'orientamento contrario espresso su analoga censura da codesto TAR con la sentenza n. 4209 del 140/03/09 sul presupposto, che evidentemente si condivide, che “*l'inoppugnabilità, intesa come incontestabilità dell'atto dopo la scadenza del termine di decadenza per l'impugnazione, è una caratteristica del provvedimento amministrativo*”; e tuttavia non ci si può esimere dal rilevare che “l'inoppugnabilità” costituisce (appunto) carattere proprio del provvedimento amministrativo **solo**, come lo stesso TAR precisa, **decorso il termine decadenziale di impugnazione dello stesso atto**, precisazione però assente nel testo della domanda.

1.1. Ora, com'è noto, l'esame a risposta multipla rappresenta una tipologia e

modalità di esame fisiologicamente ambigua, nel senso che più risposte tra quelle proposte possono apparire corrette ad una prima lettura della domanda. Lo scopo è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte *ictu oculi* potenzialmente corrette, riesce comunque a valutare la veridicità, essendo comunque la risposta esatta una soltanto.

Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa ovvero **fornisca al candidato tutte le informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento** ed individuare l'unica risposta corretta.

Pertanto, se certamente lecita è la formulazione capziosa delle domande, non altrettanto può invece esserlo la loro formulazione non univoca. Il *discrimen* tra le due fattispecie non è privo di conseguenze, tenuto conto che incide anche sulla legittimità, o meno, della valutazione delle prove.

In tali condizioni:

- la capziosità delle domande è certamente ammessa;
- è invece inammissibile la erroneità ed **incompletezza**.

Ora, la ricorrente ha ritenuto, analizzato il conciso testo della domanda, di non poter ritenere l'“*Inoppugnabilità*” un carattere proprio del provvedimento amministrativo, non avendo rinvenuto nel quesito posto alcun riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione che, invece, nella prospettazione dell'on.le TAR, si da per presupposto.

In altre parole, solo se fossero state fornite al candidato tutte le informazioni e, quindi, anche quella afferente “*la scadenza del termine di decadenza per l'impugnazione*”, l'“*Inoppugnabilità*” avrebbe potuto costituire (unitamente alla “*Unilateralità*”) carattere proprio del provvedimento amministrativo; non essendo però noto tale rilievo ed anzi, potendo la candidata più semplicemente presumere che, in assenza di precisazione contraria, trattasi di provvedimento amministrativo appena adottato, non v'è dubbio che l'unica risposta certamente corretta era quella dalla stessa data e cioè l'“*Unilateralità*”.

1.2. È noto del resto che con riferimento alle censure volte a contestare la

correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple, utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha costantemente affermato che tali doglianze investono valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione in sede di predisposizione e di validazione dei quesiti, involgendo, in sostanza, un sindacato sulla discrezionalità tecnica riservata costituzionalmente all'Amministrazione.

Al riguardo è stato affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, *"la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti travisato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto"* (così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. IIIbis 5 febbraio 2021, n. 1529, cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670, che afferma che *"Qualora sia dedotto l'errore che l'amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte a quiz si sconfinava nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché - quanto al parametro-limite logico inferiore di tale sfera di discrezionalità -, della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità)"*).

Rientra, pertanto, nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti individuare la risposta corretta, tutte le volte che essa sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale e rimanga nei limiti complessivi della attendibilità obiettiva e della non manifesta incongruenza /travisamento/illogicità rispetto ai fatti assunti a presupposto (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 gennaio 2021, n. 901).

Tuttavia, affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al

principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le stesse, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. **I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta** (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta.

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi **ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte** o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Pertanto, effetto della erronea/generica/incompleta formulazione della domanda, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020):

- è minata *“l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico scientifico di fondo”*;

- non è possibile *“qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito”*;

- *“sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta”*.

*

III. Violazione di legge e della direttiva Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2018 in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990 ed art. 97 Cost. Eccesso di potere. Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria ed erroneità manifesta. Travisamento, arbitrarietà ed illogicità. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

La formulazione della domanda contraddistinta al n. 2 si pone in aperta violazione della specifica disciplina contenuta nella Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le *“Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”*.

In particolare, detta direttiva, al punto 6 (rubricato *“le prove”*) espressamente prevede che *“le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato”*.

Nella specie il suddetto regime risulta del tutto disatteso; tanto emerge dalla assenza nel testo delle domande in commento delle necessarie informazioni che consentono al candidato un corretto inquadramento del quesito e della relativa soluzione, rendendo la domanda un mero esercizio retorico, certamente inidonea ad assurgere a prova su cui valutare le competenze del concorrente. Ma ciò non può essere, tenuto conto della finalità della procedura concorsuale e dello specifico profilo professionale interessato.

In tali condizioni, in virtù delle considerazioni si cui sopra è evidente la violazione della disciplina rubricata e conseguentemente la definitiva conferma dell'illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere dalla P.A.

Con l'attribuzione del minor punteggio la ricorrente ha subito una grave ingiustizia che lede il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, nonché i più generali principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e tali, altresì, da frustrare del tutto illegittimamente le sue aspettative.

L'Amministrazione ha quindi pregiudicato la posizione della ricorrente, impedendogli di ottenere, in base al punteggio complessivamente totalizzato, la corretta collocazione nella graduatoria di merito.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato, illogico e ingiusto, oltre che erroneo nei suoi presupposti, è dunque certamente illegittimo atteso che alla ricorrente, che ha puntualmente rispettato le regole previste dalla *lex specialis* della procedura sia per ciò che attiene alla valutabilità dei titoli sia per le modalità di presentazione degli stessi, non è stato attribuito il punteggio dovuto in base ai titoli autodichiarati.

Istanza cautelare

In ordine al *fumus* di fondatezza si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Quanto al periculum in mora, sono evidenti le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, dal momento che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno della ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione nella graduatoria alla posizione n. 3372, concretizzandosi così un danno oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta, anche sotto il profilo esistenziale.

Si consideri che la corretta quantificazione del punteggio (punteggio prova scritta: $26 + 0,25 + 0,75 = 27$; punteggio titoli: $1 + 1 = 2$) avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere un complessivo punteggio pari a **29** e, conseguentemente, di

posizionarsi dal 635esimo al 539esimo posto in graduatoria, con gli intuibili vantaggi che ne conseguono in termini di possibili scorrimenti della graduatoria per l'assunzione degli idonei.

Pertanto la tutela cautelare si rende necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è incorsa l'Amministrazione, come peraltro il TAR Lazio, con l'ordinanza del 14.2.2022 n. 1739, ha correttamente ritenuto riguardo ad altra procedura concorsuale, precisando che: *“Rilevato che l'Amministrazione ha omissso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale ...; considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame - nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza; ... P.Q.M. ... accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, **onera la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto in motivazione specificato**”.*

E del resto, in difetto di tutela cautelare la ricorrente sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, essendo verosimilmente la procedura concorsuale giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori e sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.

In subordine, ove codesto on.le TAR ritenesse che le esigenze cautelari espresse dalla ricorrente possano più adeguatamente essere soddisfatte mediante l'anticipazione dell'udienza cautelare, si chiede l'abbreviazione dei termini per la fissazione della Camera di Consiglio al fine di vagliare in sede collegiale la sussistenza dei presupposti per adottare misure cautelari di portata più ampia.

*

Per tali motivi la ricorrente, come in epigrafe elettivamente domiciliata

Chiede

a codesto on.le TAR di voler, nei limiti di interesse di parte ricorrente:

1. **In via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, così come individuati in epigrafe e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, all'esito della valutazione corretta dei titoli autocertificati e della prova scritta sostenuta, di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente in quanto inferiore a quello cui avrebbe diritto, con conseguente sua collocazione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale e/o di provvedere all'adozione di ogni altra misura volta a consentire alla ricorrente di essere collocato nella posizione legittimamente spettante;

2. **Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con conseguente collocazione del ricorrente nella graduatoria di merito nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti. Ai fini della opportuna dichiarazione di valore si comunica che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato di euro 325,00 in ragione della materia di pubblico impiego.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Lecce, 22 aprile '23

Avv. Alberto Pepe